



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

## COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 20 MAGGIO 2015

### 1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 maggio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.10 a carico di:**

**Sig. FRANCESCO DE CARO, Presidente all'epoca dei fatti della ASD Audace Rossanese, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione al C.U. n. 89 della LND per la S.S. 2013/2014, pubblicato il giorno 7/10/2013, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva della suindicata società, per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società con il Sig. Sandro Cipparrone, allenatore di base, per la conduzione della prima squadra dal 1° agosto 2013 al 30 giugno 2014, un accordo economico pari ad € 10.000,00, nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula (€ 9.000,00);**

**-la Soc. A.S.D. AUDACE ROSSANESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte al Sig. Francesco De Caro e Sandro Cipparrone.**

#### IL DEFERIMENTO

Con nota del 20.11.2014, prot.3501/13 pf 14/15/SS/fda, per i capi d'incolpazione di cui in epigrafe, la Procura federale rileva quanto segue:

**Visti** gli atti del procedimento disciplinare n. 13 pf 14-15, avente ad oggetto: *Esubero dei massimali previsti dall'intesa fra la LND e l'A.I.A.C.*;

**Vista** la comunicazione di conclusione delle indagini;

**Rilevato** che il procedimento in oggetto è pervenuto alla Procura Federale corredato dai seguenti documenti, costituenti elementi di prova e, in particolare:

- 1) nota del Collegio Arbitrale presso la LND del 10.7.2014;
- 2) comunicazione della decisione inviata dal Collegio Arbitrale al Sig. Cipparrone ed alla A.S.D. AUDACE ROSSANESE con allegato C.U. n. 6 S.S. 2013/2014 della decisione in relazione alla vertenza n. 80/34;

**Vista** la nota del 10.7.2014, con la quale il Segretario del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. della F.I.G.C. rimetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla vertenza proposta dall'allenatore di base Sig. Sandro CIPPARRONE, nei confronti della Società ASD AUDACE ROSSANESE, relativa al mancato pagamento dell'accordo economico annuale pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, segnalando nel contempo che le parti, nell'accordo economico sottoscritto, avevano superato i massimali previsti dall'intesa fra la LND e l'A.I.A.C.;

**Richiamata** la decisione del Collegio Arbitrale, di cui al C.U. n. 6 Stagione Sportiva 2013/2014, che in relazione alla vertenza n. 80/34 nel far obbligo ASD AUDACE ROSSANESE di corrispondere all'allenatore Sandro CIPPARRONE la somma complessiva di € 4.570,00, rimetteva gli atti alla Procura Federale "per avere le parti previsto nel contratto un massimale nettamente superiore a quello stabilito dalle norme", come da C.U. n. 89 della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2013/2014, pubblicato il giorno 7/10/2013, per i tecnici che svolgono la funzione di allenatore della prima squadra.

**Considerato** che per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Sig. Sandro Cipparrone, la consultazione dell'archivio del Settore tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando lo stesso, nei ruoli, quale allenatore di base, codice 87.263, con tesseramento nella stagione 2013/2014 a favore della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE.

**Ritenuto** che i fatti sopra riportati evidenziano il seguente comportamento in violazione della normativa federale, posto in essere dal soggetto di seguito indicato:

-Sig. FRANCESCO DE CARO, Presidente all'epoca dei fatti della ASD AUDACE ROSSANESE, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione al C.U. n. 89 della LND per la S.S. 2013/2014, pubblicato il giorno 7/10/2013, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva della suindicata società, per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società con il Sig. SANDRO CIPPARRONE, allenatore di base, per la conduzione della prima squadra dal 1° Agosto 2013 al 30 Giugno 2014, un accordo economico pari ad € 10.000,00, nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula (€ 9.000,00);

**Considerato** peraltro, che dai fatti come descritti in narrativa si configura la responsabilità del Sig. Sandro Cipparrone, allenatore di base, incolpazioni tutte per le quali a seguito della comunicazione di conclusione delle Indagini della Procura il medesimo Sig. Sandro Cipparrone avanzava in data 11.11.2014 richiesta ai sensi dell'art. 32 sexies CGS, che veniva inoltrata in data 12.11.14 alla Procura Generale del CONI ed al Presidente della FIGC previa sottoscrizione del Consenso all'applicazione della sanzione ex art. 32 sexies da parte del Procuratore Federale Aggiunto Avv. Salvatore Sciacchitano;

**Visto** l'art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

#### HA DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Calabria, sezione Disciplinare:

-Sig. FRANCESCO DE CARO, Presidente all'epoca dei fatti della ASD Audace Rossanese, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione al C.U. n. 89 della LND per la S.S. 2013/2014, pubblicato il giorno 7/10/2013, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva della suindicata società, per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società con il Sig. Sandro Cipparrone, allenatore di base, per la conduzione della prima squadra dal 1° agosto 2013 al 30 giugno 2014, un accordo economico pari ad € 10.000,00, nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula (€ 9.000,00);

- la Soc. A.S.D. AUDACE ROSSANESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte al Sig. francesco De Caro e Sandro Cipparrone.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 16 febbraio 2015 è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Nicola Monaco, il quale, preso atto della richiesta di patteggiamento pervenuta a mezzo fax in data 16.2.2015, ritenuto che i deferiti non erano comparsi, chiedeva che il procedimento fosse differito al fine di perfezionare l'eventuale patteggiamento.

Il Tribunale Federale, presso atto della richiesta del Sostituto Procuratore Federale, rinviava il procedimento a nuovo ruolo; successivamente ha fissato la data della discussione per il giorno 18 maggio 2015.

Nella riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale. Avv. Nicola Monaco.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Il sostituto Procuratore Federale, primo dell'inizio del dibattimento, presentava documentazione con la quale il Presidente in carica della Società A.S.D. Audace Rossanese, Sig. Scatigna Giovanni, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 C.G.S. (ammenda di €750,00 da ridursi a €500,00), patteggiamento concordato con la Procura Federale e condiviso dalla Procura Generale dello Sport.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23 C.G.S..

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta nei confronti dell'altro deferito DE Caro Francesco: inibizione per mesi sei.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti non consentano di pervenire alla dichiarazione di responsabilità nei confronti di De Caro Francesco. Invero, risulta che questi non abbia avuto alcuna parte nell'accordo sottoscritto dalla Società con l'allenatore Cipparrone Sandro, accordo che risulta concluso e firmato da Graziano Giuseppe in qualità di Copresidente della Società A.S.D. Audace Rossanese.

Per questo motivi, salva la responsabilità oggettiva della Società, De Caro Francesco deve essere prosciolto delle incolpazioni a suo carico.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

-irroga alla Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);

-proscioglie il dirigente DE CARO Francesco;

rilevato che l'accordo tra la Società Audace Rossanese e l'allenatore Cipparrone Sandro risulta sottoscritto dal Sig. GRAZIANO Giuseppe, nella sua qualità di Copresidente della Società, rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.11 a carico di:**

**MARIANO RUFFOLO**, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD POL. Mendicino 1969; -**CANDIDO GRECO**, quale Dirigente addetto ai tesseramenti della ASD POL. Mendicino 1969; e la ASD POL. MENDICINO 1969;

per rispondere: -i Sigg.ri Mariano Ruffolo e Candido Greco a titolo di responsabilità diretta, per le seguenti condotte:

a) per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo omesso qualsiasi iniziativa e/o controllo a tutela dei minori coinvolti Cino Egidio e Daniele Pietramala, non regolarmente tesserati e quindi illegittimamente impegnati in molteplici gare precedenti il 2/3/2014 e specificatamente in quella del 2/3/2014 nelle fila della soc. ASD POL. MENDICINO 1969, rispettivamente Candido Greco nella qualità di Dirigente addetto ai tesseramenti e Mariano Ruffolo quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale che ha sottoscritto la distinta di gara del 2/3/2014 per la partita con il ROGLIANO 1948, così violando l'art. 1 bis, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 34 del Regolamento della LND ed all'art. 61 delle NOIF;

b) per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, non avendo conseguentemente adempiuto l'obbligo di copertura assicurativa per eventuali infortuni ai citati giovani calciatori coinvolti così violando l'art. 1 bis, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.45 NOIF;

- la società ASD POLISPOSTIVA MENDICINO 1969 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dai suoi Dirigenti e dal suo allenatore come sopra descritto, come previsto dall'art. 4 comma II° del Codice di Giustizia Sportiva.

**IL DEFERIMENTO**

Il Procuratore Federale Aggiunto,

**Visti** gli atti del procedimento disciplinare n. 886 pf 13/14, avente ad oggetto: "Accertamenti – richiesti dal GS con C.U. n. 31G del 14.3.14 – in merito a circostanze denunciate con ricorso dalla Società Rogliano e relative al comportamento tenuto da tesserati della Società Mendicino 1969 in occasione della gara Mendicino 1969 – Rogliano 1948 (Allievi Provinciali) del 2.3.14";

**Vista** la comunicazione di conclusione delle indagini, le memorie difensive presentate e l'audizione dei soggetti sottoposti alle indagini che non hanno mutato il quadro probatorio a carico dei deferiti;

**Rilevato** che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed in particolare:

a) l'acquisizione di documenti quali:

1. Comunicato Ufficiale n. 31G del Giudice Sportivo Provinciale di Cosenza;
2. Atti inerenti la gara del Campionato ALLIEVI PROVINCIALI disputata a Mendicino (CS) il 2/3/2014 tra la ASD POL. MENDICINO 1969 e il ROGLIANO 1948;
3. Rapporto dell'arbitro della gara del 2/3/2014;
4. Distinta di gara per la soc. ASD POL. MENDICINO 1969;
5. Distinta di gara per la soc. ROGLIANO 1948;

b) le audizioni:

1. del 20/5/2014 del Sig. Pasquale Altomare quale Presidente della soc. Rogliano 1948;
2. del 4/6/2014 del Sig. Antonio Fiore, Dirigente della soc. Rogliano 1948;
3. del 21/5/2014 del Sig. Candido Greco, Dirigente della ASD POL. MENDICINO 1969;
4. del 21/5/2014 del Sig. Mariano Ruffolo, Dirigente della ASD POL. MENDICINO 1969;
5. del 21/5/2014 del Sig. Gianluca Reda, Allenatore della soc. ASD POL. MENDICINO 1969;
6. del 21/5/2014 del Sig. Daniele Pietramala, calciatore della soc. ASD POL. MENDICINO 1969;

**Ritenuto** che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che i soggetti incolpati, in aperta violazione delle norme statutarie e regolamentari, hanno consentito ovvero omesso qualsiasi iniziativa e/o controllo a tutela dei minori coinvolti Cino Egidio e Daniele Pietramala, non regolarmente tesserati e quindi illegittimamente impegnati in molteplici gare precedenti il 2/3/2014 e specificatamente in quella della del 2/3/2014 nelle fila della soc. ASD POL. MENDICINO 1969, rispettivamente Candido Greco nella qualità di Dirigente addetto ai tesseramenti, Mariano Ruffolo quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale che ha sottoscritto la distinta di gara del 2/3/2014 per la partita con il ROGLIANO 1948 e Reda Gianluca quale allenatore;

**Ritenuto altresì** che tali fatti devono ritenersi ancor più gravi se solo si considera l'ulteriore aspetto assicurativo per eventuali infortuni occorsi ai giovani calciatori impiegati nelle gare, potendosi ipotizzare concretamente che appunto, in caso di infortunio dei giovani Daniele Pietramala e Cino Egidio, la compagnia assicuratrice avrebbe potuto legittimamente negare l'operatività della polizza assicurativa, non risultando detti calciatori regolarmente tesserati per la soc. ASD POL. MENDICINO 1969, così violando quanto previsto dall'art. 45 delle NOIF;

**Considerato** che tale condotta in quanto lesiva dei principi di lealtà correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, integra la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34 del Regolamento della LND e all'art. 61 delle NOIF;

**Considerato altresì** che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva della Società ASD POL. MENDICINO 1969, alla quale appartenevano i deferiti al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

che con separato provvedimento si è proceduto al deferimento del Sig. Gianluca Reda, nella sua qualità di allenatore, avanti la competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico.

Per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Michele Licata;

#### H A D E F E R I T O

Con nota prot.6509/886 pf 13 14 GR/mg del 24 febbraio 2015, al Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale LND Calabria:

-1)MARIANO RUFFOLO, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD POL. MENDICINO 1969;

-2)CANDIDO GRECO, quale Dirigente addetto ai tesseramenti della ASD POL. MENDICINO 1969;

-3)la ASD POL. MENDICINO 1969;

per rispondere:

-i Sigg.ri Mariano Ruffolo e Candido Greco a titolo di responsabilità diretta, per le seguenti condotte:

a) per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo omesso qualsiasi iniziativa e/o controllo a tutela dei minori coinvolti Cino Egidio e Daniele Pietramala, non regolarmente tesserati e quindi illegittimamente impegnati in molteplici gare precedenti il 2/3/2014 e specificatamente in quella della del 2/3/2014 nelle fila della soc. ASD POL. MENDICINO 1969, rispettivamente Candido Greco nella qualità di Dirigente addetto ai tesseramenti e Mariano Ruffolo quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale che ha sottoscritto la distinta di gara del 2/3/2014 per la partita con il ROGLIANO 1948, così violando l'art. 1 bis, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 34 del Regolamento della LND ed all'art. 61 delle NOIF;

b) per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, non avendo conseguentemente adempiuto l'obbligo di copertura assicurativa per eventuali infortuni ai citati giovani calciatori coinvolti così violando l'art. 1 bis, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.45 NOIF;

-la società ASD POLISPOSTIVA MENDICINO 1969 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dai suoi Dirigenti e dal suo allenatore come sopra descritto, come previsto dall'art. 4 comma II° del Codice di Giustizia Sportiva.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 18 MAGGIO 2015 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv Nicola Monaco.

È comparso anche il signor Candido Greco il quale dichiara di avere fatto richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S..e a sua volta chiede che i termini procedurali siano sospesi.

Il Sostituto Procuratore in merito rappresenta che è intervenuto l'accordo con il Candido Greco impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Ad ogni buon fine chiede che vengano sospesi i termini di cui all'art.34 bis del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'accordo tra il deferito e la Procura Federale, sospende il procedimento, relativamente a tale posizione, per gli adempimenti di cui all'art. 23 C.G.S..

Nessuno è comparso per gli altri deferiti.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta:

per il dirigente accompagnatore Ruffolo Mariano l'inibizione per la durata di mesi sei;

per la Società ASD Pol.Mendicino 1969 l'ammenda di € 1.500,00.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata, pur appalesandosi eccessiva la richiesta del Sostituto Procuratore Federale per la Società Pol. Mendicino 1969.

#### P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

al Sig. RUFFOLO Mariano l'inibizione di mesi SEI e quindi fino al 18 NOVEMBRE 2015;

alla ASD POL. MENDICINO 1969 l'ammenda di € 500,00(cinquecento/00).

Sospende il procedimento a carico di GRECO Candido.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi